MODALITÀ DI VOTAZIONE

Quando: si vota nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018.

Dove: luogo e orari delle votazione sono portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante comunicazione all'albo da parte della Commissione elettorale almeno 8 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il luogo della votazione viene stabilito dalla Commissione elettorale in modo da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere.

SEGGIO ELETTORALE

Componenti: almeno due scrutatori e un Presidente. Vengono designati dai presentatori di lista e la Commissione elettorale ne individua il Presidente. A cura della Commissione elettorale il seggio sarà munito di tutto il materiale necessario alle votazioni (scheda elettorale, urna elettorale, ...) e dell'elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

PROCEDURE DI VOTO

Segretezza del voto: il voto è segreto e personale (non può essere espresso per lettera né per interposta persona). Riconoscimento degli elettori: per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio (di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali).

Scheda elettorale: la votazione avviene su scheda elettorale comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da altro componente il seggio elettorale. A conferma della partecipazione al voto l'elettore dovrà apporre la propria firma nell'elenco degli elettori del seggio.

VOTO DI LISTA E DI PREFERENZA

Voto di lista: si esprime tracciando una crocetta sulla intestazione della lista prescelta.

Preferenze: nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti si può esprimere una sola preferenza, sulla scheda sono già riportati i nomi dei candidati e sarà sufficiente segnare il nominativo prescelto. Nelle amministrazioni con più di 200 dipendenti è possibile esprimere due preferenze, le liste con i candidati dovranno essere affisse alle entrate del seggio e gli elettori trascriveranno i nominativi dei candidati prescelti nell'apposito spazio previsto sulla scheda elettorale in corrispondenza della lista votata.

NULLITÀ DEL VOTO

Il voto è nullo se:

- la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione;
- il voto viene dato a più di una lista;
- vengono date preferenze a candidati di liste differenti.

CASI PARTICOLARI

- Se viene espresso su una lista il voto di preferenza a più candidati di quanti se ne possano esprimere, vale il voto alla lista ma le preferenze sono nulle;
- se viene espresso solo il voto di preferenza e non quello di lista, il voto viene comunque attribuito alla lista e vale anche la preferenza espressa;
- se il voto viene dato ad una lista e le preferenze vengono date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulle le preferenze.